



Deliberazione n. 237	Del 26 GIU. 2013	Atti 49/76/328
----------------------	------------------	----------------

Oggetto: Stipulazione di una convenzione passiva con l'Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue Onlus di Milano per la raccolta di sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale; provvedimenti conseguenti

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che, con delibera 18.4.2013 n. 162, è stata approvata la stipulazione di una convenzione passiva con l'Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue Onlus di Milano per la raccolta di sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale;
- che il presidente di detta Associazione prof. Girolamo Sirchia ha chiesto - con lettera 3.6.2013 che si allega - di apportare alcune modifiche e integrazioni nella convenzione;
- che le procedure in argomento sono assolutamente indispensabili per garantire il necessario fabbisogno di sangue e plasma per l'attività della U.O. Medicina Trasfusionale;
- che, in base a quanto previsto dalla L. 21.10.2005 n.219, l'attività trasfusionale rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria e tra le competenze delle strutture trasfusionali si prevede la promozione della donazione del sangue;

visto il testo di convenzione modificato ed integrato come richiesto, che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

accertato il parere favorevole espresso in merito dal Direttore Sanitario con mail 6.6.2013;

preso atto:

- che la convenzione in oggetto prevede, all'art. 14, l'istituzione di una Commissione mista, cui viene demandato il compito di concordare le modalità operative per l'attuazione della convenzione e di risolvere le problematiche inerenti la medesima, formata da tre rappresentanti dell'Associazione e da tre rappresentanti dell'Azienda, e presieduta dal Legale Rappresentante dell'Azienda stessa o da un suo delegato;
- che l'Associazione, con mail 28.5.2013, ha comunicato i rappresentanti eletti dal proprio Consiglio Direttivo;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. **237** Del **26 GIU. 2013** Atti 49/76/328

- che per l'Azienda vengono designati, quali rappresentanti in seno alla Commissione in argomento, il Direttore sanitario in qualità di presidente - delegato del Legale Rappresentante, la dott.ssa Elena Biffi e la sig.a Maria Lucia Amoroso (rispettivamente Dirigente medico e Collaboratore professionale sanitario infermiere presso la U.O.C. Medicina Trasfusionale) quali componenti e la d.ssa Maria Grazia Giacomelli (collaboratore amministrativo della DMP) quale componente nonché segretario verbalizzante;

considerato che la spesa annua complessiva derivante dalla stipulazione della convenzione in oggetto non varia rispetto a quella prevista con la citata deliberazione n. 162/2013;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di apportare alla convenzione passiva precedentemente stipulata con l'Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue Onlus di Milano per la raccolta di sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale, le modifiche e le integrazioni richieste dall'Associazione medesima;
- 2- di approvare il nuovo testo di convenzione allegato al presente di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 3- di designare, ai sensi dell'art.14 della convenzione in oggetto, quali rappresentanti dell'Azienda in seno alla Commissione mista – deputata a concordare le modalità operative per l'attuazione della convenzione e di risolvere le problematiche inerenti la medesima – il Direttore sanitario in qualità di presidente- delegato del Legale Rappresentante, la dott.ssa Elena Biffi e la sig.a Maria Lucia Amoroso (rispettivamente Dirigente medico e Collaboratore professionale sanitario infermiere presso la U.O.C. Medicina Trasfusionale) quali componenti e la d.ssa Maria Grazia Giacomelli (collaboratore amministrativo della DMP) quale componente nonché segretario verbalizzante;



Azienda Ospedaliera

Istituto Ospedaliero

GAETANO PINI

Deliberazione n. 237	Del 26 GIU. 2013	Atti 49/76/328
----------------------	------------------	----------------

- 4- di prendere atto che la spesa relativa alla stipula della convenzione è già stata imputata a bilancio con la deliberazione n. 162/2013 citata in premessa;
- 5- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 6- di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Maguti)

DIRETTORE SANITARIO
dott. Nunzio A. Buccino

Direzione Medica di Presidio

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Paola Navone

Pratica trattata da: dott.ssa M. Grazia Giacomelli





Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico

GAETANO PINI

Deliberazione n.

237

Del 26 GIU. 2013

Atti 49/76/328

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li ..26 GIU...2013

S.C. AFFARI GENERALI E
LEGALI

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 10 (dieci) pagine, di cui n. 6 (sei) pagine di allegati parte integrante.



**CONVENZIONE
PER LA RACCOLTA DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI
AD USO TRASFUSIONALE**

Tra

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari 1 (c.f. 80064670153), qui di seguito brevemente denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante, Dr. Amedeo S. Tropiano.

e

la "**ASSOCIAZIONE AMICI DEL POLICLINICO E DELLA MANGIAGALLI DONATORI DI SANGUE ONLUS**" con sede in Milano Via Francesco Sforza, 35 (c.f. 97015710151), rappresentata dal Presidente pro-tempore, prof. Girolamo Sirchia, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera di Consiglio Direttivo del 7 giugno 2010, e qui di seguito brevemente denominata Associazione.

Premesso,

- che la donazione di sangue e/o emocomponenti volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile, è la più valida e sicura sotto l'aspetto sanitario e sociale e la migliore per la programmazione;
- che le Associazioni di Donatori Volontari di sangue e/o emocomponenti concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori;
- che l'Azienda e le predette Associazioni concorrono alle attività pubbliche nell'ambito della programmazione e della legislazione Sanitaria Nazionale e Regionale;
- che per il raggiungimento degli obiettivi del piano regionale sangue e plasma è necessario favorire e promuovere la partecipazione delle Associazioni dei donatori di sangue e/o di emocomponenti alla programmazione operativa delle attività trasfusionali annuali.

Visti

- gli artt. 1 e 45 della Legge 23 dicembre 1976 n. 833;
- l'accordo tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano sul documento "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici", 24 luglio 2003;
- la DGR n. 15690 del 18 dicembre 2003;
- la legge regionale dell'8 febbraio 2005 n. 5;
- la legge dell'11 agosto 2001 n. 266;
- la legge regionale del 24 luglio 1992 e i provvedimenti regionali attuativi;
- il D.lgs del 3 giugno 2003 n. 196;
- il DM 3 marzo 2005: Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti;
- il DM 3 marzo 2005: Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti;

- D.lgs 19 agosto 2005 n. 191 "Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
 - la legge 21 ottobre 2005 n. 219 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati";
 - la DGR 18 gennaio 2006 n. VII/1732 "Sicurezza trasfusionale. Estensione dello screening NAT (Nucleic Acid Amplification Testing) alla ricerca dei componenti virali relativi a HIV-RNA e HBV-DNA. Conferma delle tariffe di cessione sangue ed emocomponenti, quote associative ed incentivazioni aziendali";
- e constatato che l'Associazione presenta i requisiti previsti dalle norme legislative citate,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 — Prelievi periodici.

L'Associazione contribuisce al fabbisogno di sangue e/o emocomponenti dichiarato dall'Azienda secondo la programmazione nazionale e regionale e le indicazioni del Dipartimento di Medicina Trasfusionale e di Ematologia (D.M.T.E.) competente per territorio concordate con il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC), inviando donatori periodici associati e nuovi donatori al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell'Azienda.

La struttura trasfusionale dell'Azienda si impegna a sottoporre a prelievo tutti i donatori di sangue e/o emocomponenti idonei che le verranno inviati dall'Associazione, secondo il calendario concordato in sede di Commissione di cui all'art. 14.

La chiamata per le donazioni di sangue e/o emocomponenti è compito esclusivo dell'Associazione ed è attuata secondo modalità concordate in sede di Commissione di cui all'art. 14.

L'Associazione assicura la propria cooperazione per la copertura di esigenze particolari non programmabili con l'Azienda.

Articolo 2— Raccolta di sangue e di emocomponenti.

Le raccolte di sangue e di emocomponenti da donatori associati si effettuano a norma di legge presso la struttura trasfusionale dell'Azienda.

Articolo 3— Buon uso del sangue e degli emocomponenti.

In conformità a quanto disposto dal decreto Ministeriale 1 settembre 1995 e dalla L.R. 5 febbraio 2005 n. 5, si dà atto che è costituito presso il Presidio Ospedaliero dell'Azienda il Comitato per il Buon Uso del Sangue, nel quale è assicurata la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Associazione.

Articolo 4 - Attività di educazione alla salute, alla solidarietà e di promozione associativa.

L'Azienda riconosce la competenza dell'Associazione a svolgere iniziative volte a:

- a) sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori umani e di solidarietà che si esprimono nella donazione di sangue e/o emocomponenti volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile anche mediante incontri e pubblicazioni;
- b) divulgare le informazioni inerenti la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie del sangue;
- c) attivare iniziative per la tutela della salute dei donatori con interventi volti all'educazione sanitaria, alla medicina preventiva, alla promozione della salute dei donatori e dei candidati donatori.

L'Associazione si impegna ad attivare iniziative tendenti alla formazione e crescita della coscienza alla solidarietà nel cittadino ed in particolare a svolgere opera di promozione della donazione di sangue e/o emocomponenti volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile.

L'Azienda si impegna a coinvolgere l'Associazione nei progetti riguardanti i donatori/le donazioni/le trasfusioni.

Per l'attuazione di quanto sopra riportato l'Azienda può consentire il distacco di personale sanitario (esempio per interventi nelle scuole) e mettere a disposizione per visite conoscitive i locali delle strutture trasfusionali, previo accordo specifico e nel rispetto dei protocolli e regolamenti interni.

Le procedure riguardanti le attività associative sono di esclusiva competenza dell'Associazione.

L'iscrizione all'Associazione è gratuita e di esclusiva competenza della stessa.

Articolo 5— Giudizio di idoneità.

Il giudizio di idoneità del donatore di sangue e/o emocomponenti ed i relativi accertamenti clinici, ematochimici e strumentali, iniziali e periodici, sono di competenza del S.I.M.T. dell'Azienda.

L'idoneità del donatore ad ogni donazione di sangue e/o emocomponenti è accertata dal medico della struttura trasfusionale dove viene effettuata la donazione stessa, in conformità con le normative vigenti e con i protocolli esistenti.

Le strutture trasfusionali sono obbligate alla tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori di sangue e/o emocomponenti.

Articolo 6— Visite ed esami di controllo.

L'Azienda, secondo quanto stabilito dalla convenzione con il CTI Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Prot. n. 1325/2004 del 22/06/2012, si impegna a far effettuare gratuitamente tutte le indagini strumentali e gli esami di laboratorio previsti dalle normative vigenti, atti a stabilire l'idoneità del candidato alla donazione. Inoltre, effettuerà gratuitamente tutte le visite cliniche e gli accertamenti che, secondo il motivato giudizio del medico del Centro Trasfusionale, sono ritenuti pertinenti la donazione e necessari per la tutela della salute del donatore e del ricevente.

L'esito di tutti questi accertamenti verrà regolarmente inviato al Responsabile Sanitario dell'Associazione, nel rispetto delle norme deontologiche in materia e delle leggi sulla riservatezza.

Le modalità di effettuazione degli accertamenti di controllo vengono concordate in sede di Commissione di cui all'art. 14.

Previo richiesta, acquisiti il parere favorevole del Direttore del Centro Trasfusionale e l'autorizzazione dell'Azienda, l'Associazione può mettere a disposizione ed utilizzare in spazi destinati della struttura proprio personale sanitario per attività, rientrante nei propri fini istituzionali, espletabile nel rispetto delle normative vigenti ed in conformità dei protocolli definiti dal Direttore del Centro Trasfusionale. In particolare, personale amministrativo dell'Associazione, debitamente qualificato e formato, potrà operare nella Segreteria dei Donatori, sotto la responsabilità del Direttore del Centro Trasfusionale o di un suo altro medico dallo stesso Centro delegato.

Articolo 7— Ristoro ai donatori e al personale dell'Associazione.

L'Azienda provvede al ristoro post-donazione per i prelievi effettuati presso la propria struttura trasfusionale con servizio vivande preparate dalla cucina aziendale, esteso anche al personale amministrativo e volontario se presente.

Articolo 8 — Documentazione delle donazioni e dei prelievi.

La struttura trasfusionale dell'Azienda fornirà ai donatori, se richiesto, un certificato di avvenuta donazione o di accertamenti per stabilire l'idoneità alla donazione secondo le disposizioni vigenti di legge. L'avvenuta donazione dovrà essere riportata sulla tessera del donatore.

Le donazioni effettuate dagli Associati saranno contestualmente registrate sul sistema informativo dell'Azienda e i relativi dati saranno resi disponibili all'Associazione. Ai donatori ritenuti non idonei alla donazione per occasionale inidoneità fisica o per ragioni tecniche, la Struttura Trasfusionale rilascerà, su richiesta, ai fini della giustificazione dell'assenza dal lavoro, una dichiarazione di presenza presso l'Azienda.

La struttura trasfusionale trasmetterà periodicamente all'Associazione la data ed il tipo di donazione effettuata.

Articolo 9— Assicurazione.

L'Azienda stipula e mantiene aggiornate nei massimali le assicurazioni prescritte dalla legislazione vigente che garantiscono il donatore da qualunque rischio connesso o derivante dalla donazione di sangue e/o emocomponenti, indipendentemente dalla tecnica impiegata o da prelievi per esami di controllo. Sono, altresì, garantite al donatore, sotto il profilo assicurativo, le visite specialistiche di controllo, come previsto dall'art. 8 dello schema di convenzione approvato dalla Conferenza Stato/Regioni del 20 marzo 2008, Rep. Atti n. 115/CSR.

Le coperture assicurative comprendono anche gli aspiranti donatori di sangue e/o emocomponenti.

La copertura assicurativa infortuni deve essere estesa anche agli infortuni che potrebbero verificarsi "in itinere" sia per i donatori periodici che per gli aspiranti donatori; in dette polizze sarà prevista la clausola di rinuncia, a favore degli assicurati, dalle rivalse verso terzi.

Per il gruppo di volontari (5) che opera presso la struttura trasfusionale dell'Azienda, valgono le medesime condizioni sopra citate. La stipula e il mantenimento della polizza assicurativa saranno a carico dell'Associazione.

Articolo 10— Tutela della privacy.

Le parti, in quanto Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, si impegnano a garantire la piena tutela dei dati personali secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché secondo principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Le parti si impegnano inoltre ad applicare le opportune misure di sicurezza previste dall'All. B del "Codice in materia di protezione di dati personali" per i trattamenti necessari alla donazione del sangue in attuazione del "Piano regionale sangue e plasma della Regione Lombardia". I dati personali ed in particolare i dati sensibili verranno trattati per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata e al rispetto degli eventuali vincoli conseguenti.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante supporti cartacei e/o informatici ad opera di soggetti incaricati del trattamento.

I dati personali dei donatori verranno conservati negli archivi documentali e/o all'interno di memorie elettroniche.

La gestione dell'archivio donatori e di tutti i trattamenti necessari alla donazione è effettuata attraverso adeguate modalità organizzative volte a favorire, nel rispetto della normativa vigente, il flusso informativo bi-direzionale di una banca dati condivisa tra l'Azienda e l'Associazione.

Il trattamento dei dati verrà effettuato secondo modalità volte a prevenire ogni violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

I dati personali dei donatori non formeranno oggetto di diffusione ed in particolare i dati sensibili potranno essere comunicati tra le parti con le modalità stabilite dalla presente convenzione.

In ogni caso tutto il personale è sempre e tassativamente tenuto a comportamenti di assoluta riservatezza.

In quanto Titolari autonomi del trattamento le parti, ciascuna per conto proprio, sono tenute ad informare i donatori ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 in ordine al trattamento dei dati e ad ottenere dai donatori il consenso al trattamento dei dati personali.

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini e l'Associazione Amici del Policlinico della Mangiagalli Donatori di sangue ONLUS sono Titolari autonomi del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del Trattamento dei dati dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini è individuabile sul sito Internet dell'Azienda www.gpini.it. Il Responsabile del Trattamento dei dati dell'Associazione Amici del Policlinico della Mangiagalli Donatori di sangue ONLUS è la Dr.ssa Giovanna Cremonesi.

Articolo 11 — Collaborazione Azienda-Associazione.

Diritto di accesso.

In relazione alle finalità della presente convenzione il Responsabile Sanitario dell'Associazione ha facoltà di prendere visione delle cartelle cliniche e delle schede personali dei donatori associati esistenti presso le strutture trasfusionali dell'Azienda.

Qualsiasi variazione che riguardi il rapporto Azienda — Donatori — Associazione, dovrà essere preventivamente concordata nell'ambito della Commissione di cui al successivo articolo 14. Di ogni decisione di ordine sanitario inerente l'attività donazionale dei donatori dovrà essere informato il Responsabile Sanitario dell'Associazione.

L'Azienda mette a disposizione dell'Associazione, in uso gratuito e per le finalità previste dalla presente convenzione, n. 1 locale individuato dal Direttore del Centro Trasfusionale. Le relative certificazioni, previste dal D.lgs. 81/08 (documento di valutazione dei rischi e il servizio del medico competente per il personale dipendente dell'Associazione e il responsabile della sicurezza), saranno a carico dell'Azienda. L'uso dei suddetti locali comprende la fruizione gratuita dei servizi di elettricità, riscaldamento-condizionamento e rete informatica. Le convocazioni dei donatori sono a carico dell'Associazione.

Formazione

Le parti si impegnano a promuovere e favorire la partecipazione del personale dell'Associazione a corsi di aggiornamento, formazione, riqualificazione.

Articolo 12 — Comunicazioni.

Si conviene che le modalità e la sede per l'invio di richieste, segnalazioni e comunicazioni di carattere generale verranno concordate in sede di Commissione di cui al successivo articolo 14.

Le informazioni relative ai donatori sono accessibili ai responsabili dell'Associazione.

Articolo 13— Rimborsi all'Associazione.

Per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali l'Azienda si impegna a corrispondere all'Associazione per ogni donazione di sangue e/o emocomponenti effettuata presso la struttura trasfusionale ospedaliera, il rimborso stabilito dalla regione Lombardia entro 90 giorni dalla presentazione della nota di addebito.

In caso di particolari attività svolte per delega dall'Associazione vengono concordati specifici rimborsi stabiliti caso per caso dalla Commissione di cui al successivo articolo 14. Le parti concordano le modalità di corresponsione dei rimborsi conseguenti all'attuazione della presente convenzione.

Articolo 14— Commissione mista.

Con il presente atto viene istituita una Commissione formata da 3 rappresentanti dell'Associazione e da 3 rappresentanti dell'Azienda, presieduta dal Legale Rappresentante dell'Azienda o da un Consigliere suo delegato.

Alla Commissione viene demandato il compito di concordare le modalità operative per l'attuazione della presente convenzione e di dirimere amichevolmente tutte le questioni interpretative ed esecutive derivanti dal presente accordo, nonché di prendere in esame e risolvere problemi e difficoltà di ordine locale non previsti dalla presente convenzione.

La Commissione dovrà riunirsi almeno una volta all'anno o a richiesta di una delle parti. Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale.

Copia di detto verbale verrà trasmesso ai componenti ed all'ufficio regionale competente.

Articolo 15— Progetti innovativi.

L'Azienda e l'Associazione elaborano progetti innovativi principalmente mirati alla promozione della solidarietà, alla miglior organizzazione per il raggiungimento degli Obiettivi della Legge Regionale 5 febbraio 2005, n. 5, alla cooperazione internazionale, ad indagini epidemiologiche e di medicina preventiva, alla ricerca scientifica in tema di donazione di sangue e/o di emocomponenti.

Articolo 16— Validità.

La presente convenzione ha validità di tre anni e può essere rinnovata per iscritto di anno in anno; è fatta salva la possibilità di disdetta che ciascuna delle parti ha facoltà di dare con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le parti, di comune accordo, potranno in qualunque momento modificare, togliere o aggiungere articoli alla presente convenzione per esigenze di carattere straordinario che potrebbero verificarsi.

Articolo 17— Oneri della presente convenzione.

Essi saranno assunti per intero dall'Azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 26 GIU. 2013

Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli

Donatori di Sangue Onlus

Il Presidente

(Prof. Girolamo Sirchia)




Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico

"Gaetano Pini"

Il Direttore Generale

(Dr. Amedeo S. Tropicano)



www.AlboPretorionline.it 26/06/13